



Roma, Lì 25 marzo 2022

**Oggetto: Newsletter ENBIC - Studio e-IUS – “Le novità fiscali della settimana”**

Spett.le Società/Associazione,

con la presente siamo lieti di sottoporre alla Vostra attenzione le principali novità in materia fiscale della settimana.

**ATTIVITÀ LEGISLATIVA**

**Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4: Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico.**

Nella Gazzetta Ufficiale (GU Serie Generale n.21 del 27-01-2022) è stato pubblicato il Decreto Legge n. 4 del 2022 (c.d. “decreto sostegni ter”).

Il provvedimento è entrato in vigore in data 27 gennaio 2022.

**Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228: Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi**

Nella Gazzetta Ufficiale (GU Serie Generale n.309 del 30-12-2021), è stato pubblicato il Decreto Legge n. 228 del 2021 (c.d. “decreto Milleproroghe”). Il provvedimento è entrato in vigore in data 31 dicembre 2021. Sulla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2022, è pubblicata la Legge 25 febbraio 2022, n. 15: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi.

**Legge 30 dicembre 2021, n. 234: Legge di Bilancio**

Nella Gazzetta Ufficiale (GU Serie Generale n.310 del 31-12-2021 - Suppl. Ordinario n. 49), è stata pubblicata la legge di Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024. (21G00256). Il provvedimento è entrato in vigore in data 1 gennaio 2022.

**Decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146: Decreto Fiscale**

Nella Gazzetta Ufficiale 20 dicembre 2021, n. 301 è stato pubblicato il Decreto Legge 21 ottobre 2021, n. 146, noto come Decreto Fiscale, coordinato con la legge di conversione 17 dicembre 2021, n. 215, recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”.

**NOVITÀ IN MATERIA DI TERZO SETTORE**

**1. DI ucraina: il coinvolgimento degli enti del terzo settore nelle procedure di accoglienza**

Il D.L. Ucraina (D.L. n. 21/2022) ha autorizzato il Dipartimento della protezione civile a definire ulteriori forme di accoglienza diffusa che potrà essere attuata mediante i Comuni, gli

enti del Terzo settore, i Centri di servizio per il volontariato, gli enti e le associazioni iscritte al registro di cui all' articolo 42 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e gli enti religiosi civilmente riconosciuti. Si tratta, in prevalenza, di convenzioni dirette con il Terzo settore e reti associative in grado di rispondere all'emergenza per un'accoglienza "allargata", che si affianca a quella del sistema tradizionale.

Nell'ambito di tali procedure di affidamento diretto agli ETS, per l'individuazione delle strutture ricettive il Ministero suggerisce il ricorso alla procedura negoziata senza bando ai sensi dell'art. 63, co. 2 del Codice appalti. Tale strada sarebbe infatti, a parere del ministero, l'unica percorribile tenuto conto dell' "urgenza" che connota l'emergenza in corso.

## **2. L'avviso pubblico del Ministero del lavoro per l'attuazione dell'art.65 del D.lgs. 117/2017**

Il ministero del lavoro e delle politiche sociali ha dato attuazione all'art. 65 del Codice del terzo settore mediante la pubblicazione di un avviso pubblico in data 22 marzo 2021.

L'avviso in commento chiarisce le modalità attraverso le quali presentare domanda per l'individuazione dei cd. Organismi territoriali di controllo (OTC). Tali organismi sono demandati a svolgere attività di controllo dei Centri di servizio per il volontariato (CSV) nei rispettivi territori di riferimento (gli OTC verranno infatti individuati su base regionale).

Nel dettaglio, al fine di individuare le associazioni di enti più rappresentative su base regionale, le dette associazioni potranno inviare al ministero del Lavoro (nello specifico alla direzione generale del terzo settore e delle politiche sociali) una domanda dalla quale dovrà risultare il numero di enti direttamente o indirettamente ad essa affiliati.

La domanda dovrà essere inoltre accompagnata dall'elenco degli ETS aderenti con l'indicazione, per ciascun ente, del codice fiscale e del registro di iscrizione di riferimento.

## **3. L'Agenzia delle Entrate con la Risposta n. 148 specifica che per la cooperativa sociale, il kit didattico non sconta l'IVA al 5%**

Con la risposta n. 148 l'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sul corretto trattamento ai fini IVA dei servizi educativi.

Nello specifico, il caso sottoposto all'attenzione dell'Amministrazione finanziaria riguarda una cooperativa sociale ONLUS che intende fornire un servizio didattico -ricreativo rivolto ai bambini caratterizzato dalla vendita online di una scatola contenente differenti tipologie di oggetti e strumenti utili a svolgere attività didattiche per il tramite di un video tutorial.

Sul punto, il soggetto istante ritiene che sussistano i presupposti per poter applicare l'aliquota al 5%, evidenziando il rispetto sia del requisito soggettivo che di quello oggettivo. A ben vedere, infatti, con riferimento a tale ultimo aspetto, il soggetto istante ritiene di poter inquadrare l'attività svolta in una vera e propria prestazione educativa volta a stimolare la crescita dei bambini attraverso materiale didattico cartaceo e online.

La risposta sul punto è negativa in quanto mancherebbe, a parere dell'Agenzia delle Entrate, il requisito oggettivo per l'applicazione dell'aliquota agevolata al 5%.

Come rilevato dall'Amministrazione, le prestazioni devono essere di natura educativa intendendosi con tale nozione anche l'attività in cui l'istruzione è fornita per sviluppare conoscenze e attitudini purché non abbiano carattere ricreativo. Regime che si applica anche alle cessioni accessorie di materiale didattico purché non sia suscettibile di impiego di diversa natura. Sul punto, l'Agenzia delle Entrate rileva come la Cooperativa sociale di fatto metta a disposizione all'interno di un box diversi materiali (i.e. schede illustrative) e un video tutorial scaricabile online. Elemento quest'ultimo che consta in una videoregistrazione da scaricare massivamente e che permette di essere guidati nell'utilizzo del materiale acquistato e non in un corso online destinato ai bambini.

Aspetti questi che, portano l'Amministrazione finanziaria a ritenere che le schede illustrative e il video tutorial non configurino un servizio educativo in quanto l'elemento prevalente dell'operazione è rappresentato dalla cessione di beni. In questo senso, quindi, la cooperativa sconterà l'aliquota IVA ordinaria.

## NOVITÀ IN MATERIA DI CONTENZIOSO TRIBUTARIO

### 1. **Divieto non retroattivo per la compensazione con crediti fiscali altrui**

La CTP di Milano, con sentenza n. 803 del 20 marzo 2022, ha sancito l'irretroattività del divieto di compensazione dei debiti fiscali dell'accollato con i crediti fiscali propri.

Si precisa, a tal riguardo, che solo con il DI 124/2019, in vigore dal 26 ottobre 2019, è stato effettivamente introdotto il divieto per l'accollante di procedere al pagamento dei debiti dell'accollato mediante compensazione con crediti propri.

Precedentemente, la facoltà della compensazione non risultava preclusa.

Il caso di specie trae origine dall'impugnazione, da parte di una società, dell'atto di recupero con il quale l'agenzia delle Entrate le aveva contestato l'illegittimo utilizzo di crediti d'imposta, poiché aveva fruito delle compensazioni per accollo da parte di altra società.

La ricorrente riteneva che l'atto fosse illegittimo per il fatto che le compensazioni effettuate tra accollante e accollato non potevano dichiararsi indebite sulla base della normativa prevista *ratione temporis* (articolo 8, comma 2, legge n. 212/2000 e articolo 17, decreto legislativo 241/97).

Dall'altra parte, l'Ufficio competente riteneva che l'articolo 17 del Dlgs 241/1997 prevedeva la possibilità di effettuare i versamenti unitari delle imposte e contributi dovuti all'Inps e delle altre somme a favore dello Stato, Regioni ed Enti previdenziali, con compensazione dei crediti eventualmente vantati dallo stesso debitore, ma non la possibilità di compensare i suddetti debiti con crediti di terzi. A conferma di ciò, l'art. 8 comma 2 dello Statuto del contribuente, il quale preclude all'accollante di poter adempiere al pagamento del debito dell'accollato con eventuali propri crediti di imposta, in quanto non parrebbe contenere deroghe alla limitazione riguardante l'istituto della compensazione, precludendo in sostanza.

I giudici di merito ritengono che solo con il citato DI è stato introdotto il divieto per l'accollante di procedere al pagamento dei debiti dell'accollato mediante compensazione con crediti propri, tale per cui non viene accolta la posizione dell'Agenzia che assumeva che il divieto in esame avesse efficacia retroattiva.

### 2. **La Cassazione su dichiarazione omessa, esterovestizione e accise**

La CTR di Genova sancisce la retroattività del divieto di impugnazione dell'estratto di ruolo, introdotto espressamente dal DI 146/2021 solta a partire dall'anno 2021.

Il Collegio precisa che, anche in passato era prassi consolidata la non impugnabilità dell'estratto di ruolo, tanto che il decreto citato non ha introdotto norma carattere meramente interpretativo (sent. n. 53/2022)

Il caso di specie trae origine dall'impugnazione di una serie di estratti di ruolo, riferiti a una moltitudine di cartelle esattoriali, da parte del contribuente.

In primo grado, i giudici dichiaravano l'inammissibilità del ricorso, per non essere l'estratto di ruolo atto autonomamente impugnabile.

Di conseguenza, il contribuente decide di proporre appello avverso alla decisione del giudice di primo grado.

Parimenti, la CTR rigetta l'appello proposto dal contribuente.

Si rileva che il giudice di secondo grado fonda il rigetto sul fatto che seppure le norme dispongo per il futuro, ci sono, tuttavia, casi in cui alle stesse norme è attribuito

il carattere di retroattività, ovvero occasioni in cui se ne chiarisce posteriormente la valenza interpretativa, a volte anche travalicando i limiti imposti dalla Costituzione.

In particolare, le leggi tributarie retroattive possono essere leggi di interpretazione autentica, o leggi innovative con efficacia retroattiva in virtù di una specifica regolazione dello stesso legislatore.

Altresì, si rileva che tale impostazione trova conferma nella giurisprudenza della Corte Costituzionale (sentenze n. 229/1999 e n. 419/2000).

La Corte Cost. ha infatti precisato che sono ammesse disposizioni retroattive, a condizione che ci sia un'adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza e non si pongano in contrasto con altri valori costituzionalmente tutelati.

Pertanto, conclude la Ctr, appare evidente che la novella abbia carattere interpretativo stabilendo che l'estratto di ruolo non sia atto impugnabile e, come tale, abbia effetto retroattivo, con conseguente declaratoria di inammissibilità del ricorso avverso atti di questo tipo.

### **3. È esclusa l'ammissibilità della prova testimoniale e del giuramento nel processo tributario**

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 73/2022, ha sancito che, premesso che il principio della pubblicità dei dibattimenti giudiziari, pur trovando fondamento nel precetto racchiuso nell'art. 101, primo comma, Cost., può subire eccezioni in relazione a determinati procedimenti e in presenza di giustificazioni obiettive e razionali, il legislatore ha connotato il giudizio tributario come processo prevalentemente documentale, in particolare dal punto di vista probatorio, tanto che è esclusa l'ammissibilità della prova testimoniale e del giuramento. Così che non è irragionevole la previsione di un rito camerale condizionato alla mancata istanza di parte dell'udienza pubblica.

In proposito, deve essere evidenziato che un meccanismo procedurale, come quello delineato dall'art. 33 del D.Lgs. 546 del 1992, che consente ad entrambe le parti, pubblica e privata, di valutare caso per caso la reale necessità di avvalersi della discussione in pubblica udienza, persegue un ragionevole fine di elasticità, in forza del quale le risorse offerte dall'ordinamento devono essere calibrate in base alle effettive esigenze di tutela, e non interferisce con la cura dell'interesse pubblico al prelievo fiscale.

### **4. Notifica per gli irreperibili: escluse le persone giuridiche**

In tema di notifica dell'avviso di accertamento, si sottolinea che questa possa essere eseguita direttamente dagli uffici finanziari, avvalendosi del servizio postale, essendo tale facoltà prevista dall'art. 14, L. n. 890 del 1982, ovvero, secondo la regola generale, ai sensi dell'art. 60, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, per mezzo dell'ufficiale giudiziario, secondo le norme stabilite dagli artt. 137 e ss. c.p.c., così come integrate e modificati dal già menzionato art. 60.

Nella prima ipotesi, alla spedizione dell'atto si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della L. n. 890 del 1982, che, invece, trovano applicazione qualora la notifica sia eseguita, per mezzo del servizio postale, dall'ufficiale giudiziario ex art. 149 c.p.c.

Nello specifico, quando si applicano tali ultime regole, la notifica ad una persona giuridica può validamente essere eseguita presso la sede dell'ente a mezzo del servizio postale, non essendovi alcuna previsione di legge ostativa al riguardo. Infatti, laddove l'art. 145, terzo comma, c.p.c. consente la notifica alla società con le modalità previste dagli artt. 140 e 143 c.p.c., deve ritenersi parimenti ammissibile la notifica compiuta con gli avvisi di deposito di cui all'art. 8, secondo comma, L. n. 890 del 1982, che costituiscono modalità sostanzialmente equivalenti alla notificazione ex art. 140 c.p.c.

Si evidenzia che tale forma notificatoria opera solo nel caso in cui sia impedita la notificazione presso la sede della società o presso il legale rappresentante, ai sensi degli artt. 138, 139 e 141 c.p.c. e non può attuarsi nei confronti dell'ente in quanto tale. Più precisamente è solo il vano esperimento delle forme previste dall'art. 145, primo e secondo comma, per la notificazione degli atti processuali alle persone giuridiche che consente l'utilizzazione delle forme previste dagli artt. 140 e 143 c.p.c., ma in questi casi la notifica deve essere fatta alla persona fisica che rappresenta l'ente e non già all'ente in forma impersonale.

Questo è il principio affermato dalla Corte di Cassazione, con sentenza n. 8825/2022.

**NOVITÀ IN TEMA DI START-UP, INDUSTRIA 4.0, MARCHI E BREVETTI**

### **1. Decreto MISE 16 marzo 2022: 150 milioni di euro per imprese avviate da donne e giovani.**

Si segnala il decreto del MISE del 16 marzo 2022, con il quale è stata rifinanziata la misura “Oltre Nuove imprese a tasso zero” e che punta a sostenere la creazione e lo sviluppo di micro e piccole imprese composte in prevalenza o totalmente da giovani tra i 18 e i 35 anni oppure da donne di tutte le età, attraverso agevolazioni con finanziamenti a tasso zero e contributi a fondo perduto.

In particolare, sarà possibile inoltrare le relative domande a partire dalle ore 12 del 24 marzo 2022.

L'agevolazione potrà essere richiesta da imprese che puntano a realizzare nuove iniziative o ampliare, diversificare o trasformare attività esistenti nei settori manifatturiero, servizi, commercio e turismo.

### **2. Decreto MISE 18 marzo 2022: operatività dei nuovi Accordi per l'Innovazione**

Il decreto in commento ha reso operativi i nuovi Accordi per l'innovazione del MISE, avente l'obiettivo di sostenere le imprese che investono in ricerca e sviluppo industriale attraverso contributi e finanziamenti agevolati.

In particolare, il decreto disciplina la procedura di presentazione delle domande per le imprese che svolgono attività industriali, agroindustriali, artigiane e che presentano progetti d'importo superiore a 5 milioni di euro per realizzare nuovi prodotti e innovativi modelli produttivi.

Le imprese dovranno procedere dapprima con una fase preliminare dedicata alla compilazione della documentazione, a partire dal 19 aprile 2022, sul sito dedicato dal MISE al Fondo per la Crescita Sostenibile e successivamente, a partire dall'11 maggio 2022, avverrà la formale apertura dello sportello.

### **3. Decreto-legge n. 21 del 2022, cd. “Decreto energia”: le misure a sostegno delle imprese**

È stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto-legge n. 21 del 2022, recante misure urgenti per contrastare gli effetti del conflitto in Ucraina sull'economia del nostro Paese.

Il provvedimento mobilita risorse provenienti dagli extraprofiti delle società energetiche destinandole, in particolare, al finanziamento di interventi a tutela delle imprese nazionali e delle famiglie.

Diverse sono le misure introdotte a sostegno delle imprese, tra le quali si segnalano:

#### **a) Sostegni a imprese e famiglie per costi energetici**

Piani di rateizzazione per le imprese, con sedi in Italia, delle bollette di energia elettrica e gas di maggio e giugno fino a 24 rate mensili. La garanzia potrà essere rilasciata da SACE, fino al 90% degli importi dovuti ai fornitori.

Garanzie da SACE, fino al 90% dell'importo di finanziamento concesso, in favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, che assistono imprese energivore che gestiscono stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale individuati su proposta del ministro dello sviluppo economico. Analoga garanzia è concessa per il finanziamento di operazioni di acquisto e riattivazione di impianti dismessi situati sul territorio nazionale per la produzione di ghisa destinata all'industria siderurgica.

Credito d'imposta del 20% a beneficio delle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica. Il credito d'imposta è cedibile ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

Incrementati i crediti d'imposta già in vigore a favore delle imprese energivore (dal 20% al 25%) e delle imprese a forte consumo di gas naturale (dal 15% al 20%).

Ampliata fino a 5,2 milioni la fascia di famiglie protette dal caro bollette. Dal 1° aprile al 31 dicembre 2022 il valore ISEE di accesso ai bonus sociali elettricità e gas è pari a 12.000 euro.

**b) Contrasto aumento prezzi carburanti**

Riduzione di 25 centesimi del prezzo dei carburanti, benzina e gasolio, attraverso un taglio delle accise sino a fine aprile. Il costo della misura viene finanziato dalla tassazione del 10% degli extraprofiti delle società energetiche.

Buoni benzina fino a 200 euro esenti da tasse per il 2022, ceduti a titolo gratuito da aziende private ai lavoratori dipendenti.

**c) Potenziati gli strumenti di Mister Prezzi**

È istituita presso il Mise un'apposita Unità di Missione a supporto del Garante per la sorveglianza dei prezzi per le attività istruttorie, di analisi, valutazione e di elaborazione dei dati.

Il Garante potrà richiedere alle imprese dati, notizie ed elementi specifici sulle motivazioni che hanno determinato le variazioni di prezzo.

Previste sanzioni, da un minimo di 500 euro ad un massimo di 5.000 euro per le imprese che non forniscano entro 10 giorni, se richiesto loro: dati, notizie ed elementi specifici sulle motivazioni che hanno determinato le variazioni di prezzo.

**d) Imprese in difficoltà**

Fino al 31 dicembre 2022 le imprese che dovessero trovarsi in situazioni di particolare difficoltà economica e che non potessero più ricorrere ai trattamenti ordinari di integrazione salariale potranno sfruttare altre settimane di Cig in deroga nei limiti di spesa di 150 milioni di euro. La misura si applica anche alle imprese del settore turistico.

L'agevolazione contributiva (esonero totale) per l'assunzione, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di lavoratori subordinati provenienti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale è estesa anche ai lavoratori licenziati per riduzione di personale nei 6 mesi precedenti e a quelli impiegati in rami d'azienda oggetto di trasferimento.

**e) Approvvigionamento materie prime**

Le imprese italiane o stabilite in Italia che intendono esportare, direttamente o indirettamente, fuori dall'Unione europea le materie prime strategiche delle filiere produttive hanno l'obbligo di notificare, almeno dieci giorni prima dell'avvio dell'operazione, al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero degli affari esteri una informativa completa dell'operazione.

La misura sarà in vigore fino al 31 luglio 2022 e prevede sanzioni amministrative, per chi non osservi l'obbligo di notifica, pari al 30% del valore dell'operazione e comunque non inferiore a euro 30 mila per ogni singola operazione.

**f) Cybersecurity**

Rafforzata la disciplina sulla cybersicurezza attraverso la diversificazione dei prodotti in uso, al fine di proteggere la sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici delle amministrazioni pubbliche.

**NOVITÀ IN MATERIA IVA****1. Conclusioni del Consiglio sull'attuazione del pacchetto IVA per il commercio elettronico**

Nelle conclusioni approvate in data 15 marzo 2021 in merito all'attuazione del "pacchetto IVA sul commercio elettronico", il Consiglio europeo, compiaciuto della positiva applicazione delle nuove norme dell'UE in materia di IVA per il commercio elettronico, segno che il pacchetto contribuisce alla transizione digitale, alla ripresa economica e alla sostenibilità delle finanze pubbliche in tutta l'UE, considera che ulteriori semplificazioni delle disposizioni in materia di IVA per le imprese rafforzerebbero il mercato unico europeo e aiuterebbero le imprese europee a competere nei mercati nazionali e globali, nonché a migliorare l'osservanza degli obblighi e a intensificare il contrasto delle frodi fiscali.

A tale proposito, si rileva il ruolo fondamentale svolto dallo sportello unico per l'IVA nel consentire alle imprese di rispettare i loro obblighi in materia di IVA sulle vendite tramite

commercio elettronico e dallo sportello unico in ambito IVA per le importazioni (IOSS) nel semplificare la dichiarazione e il pagamento dell'IVA sulle vendite a distanza di beni importati.

Il Consiglio considera, pertanto, positiva l'intenzione della Commissione di semplificare ulteriormente gli scambi transfrontalieri con l'estensione dell'ambito di applicazione del regime OSS a tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi da impresa a consumatore e con l'armonizzazione dell'utilizzo del meccanismo del reverse charge per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi da impresa a impresa da parte di un soggetto passivo non stabilito.

Parimenti, il Consiglio invita la Commissione a valutare la possibilità di rendere obbligatorio l'utilizzo del regime IOSS e ad esaminare più a fondo, in stretta cooperazione con le Autorità doganali, l'eventuale eliminazione della soglia di 150 euro nell'ambito del regime speciale

### **ALTRE NOVITA'**

#### **1. L'inerzia ingiustificata del creditore preclude la variazione in diminuzione**

Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 3608 del 2022, ha affermato che la domanda giudiziale di risoluzione di un contratto preliminare di compravendita non è soggetta a trascrizione in quanto non è relativa a diritti reali e non è utile a risolvere conflitti connessi alla circolazione di beni immobili. In caso di trascrizione l'autorità giudiziaria può ordinare in via d'urgenza all'attore di consentirne la cancellazione con atto notarile.

#### **2. Componenti negativi, inderogabili: le regole del principio di competenza**

In tema di imposte sui redditi e con riferimento alla determinazione del reddito d'impresa, l'effetto traslativo conseguente all'acquisto di merce affidata a terzi per il trasporto si considera verificato alla data della spedizione, quale risulta dai documenti che accompagnano la merce, a meno che le condizioni dello specifico contratto, che è onere del contribuente allegare, non indichino un momento diverso.

Di conseguenza, in base alla regola generale di cui all'articolo 75 (attuale 109), comma 2, lettera a), Tuir, e in mancanza di prova contraria, il relativo costo si considera sostenuto e va, quindi, imputato all'esercizio dell'anno in cui il bene è stato spedito. Lo ha chiarito la Cassazione nella sentenza n. 1016 del 14 gennaio 2022.

\*\*\*\*

Nel restare a Vs. disposizione per eventuali approfondimenti e/o chiarimenti, porgiamo Cordiali saluti.

**ENBIC - Studio e-IUS**